



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
COMITATO REGIONALE PUGLIA**

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

[CLICCA QUI PER I CONTATTI UFFICIALI](#)

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N° 109 del 12 Novembre 2025

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Ilaria TORNESELLO, anche in qualità di relatore, con la partecipazione dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente), dell'Avv. Vito Francesco MANCINI (Componente), del Sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 10 Novembre 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17**

OGGETTO: art. 36 CGS; art. 61 CGS

Gara: A.S.D. FOOTBALLITE ADELFA – A.S.D. PALO FOOTBALL CLUB del 19.19. 2025 (Reclamo della società A.S.D. FOOTBALL CLUB in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 16 del 23/10/2025 della Delegazione Provinciale di Bari).

RITENUTO IN FATTO

Con tempestivo reclamo del 26.10.2025, la A.S.D. PALO FOOTBALL CLUB ha impugnato la decisione con cui il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Bari CR Puglia ha inflitto, a carico del Sig. Francesco Minerva, la sanzione dell'inibizione fino al 21.12.2025 – ex art. 36, co.2, lett. a, CGS – per aver proferito, all'indirizzo del Direttore di gara, una frase irrispettosa ed offensiva.

Sostiene la reclamante che la sanzione è scaturita da un'errata qualificazione della condotta attribuita al tesserato, in quanto la frase da quest'ultimo proferita *“rappresentava un'espressione di disappunto priva di intento lesivo”*. Per tali ragioni, chiede, in via principale, l'annullamento della sanzione; in via subordinata, la riduzione dell'inibizione con riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 13 CGS.

Nessuno è intervenuto per la Società reclamante all'udienza del 10.11.2025.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato.

La A.s.d. Palo Football Club ha dedotto una discordanza tra gli avvenimenti verificatisi in occasione della gara e le condotte, attribuite al proprio tesserato, descritte nel referto arbitrale: nel corso della gara, afferma la società istante, si sono verificati episodi di tensione a fronte dei quali il proprio massaggiatore si è adoperato per sedare gli animi e riportare la calma. In tale contesto il sig. Minerva, intervenuto per prestare soccorso ad un calciatore, si è rivolto al Direttore di gara per redarguirlo in quanto *“stava perdendo di mano la situazione che iniziava a degenerare”*.

I toni utilizzati dal Minerva, aggiunge la reclamante, sono stati *“un po' marcati, ma non offensivi ed oltraggiosi”*.

Contrariamente a quanto dichiarato dalla società, il referto di gara riporta, con puntualità, il contenuto delle espressioni rivolte dal massaggiatore all'Arbitro.

Va ribadito, in questa sede, il principio costante nella giurisprudenza sportiva federale, in relazione al quale questo Collegio non rinviene evidenze o argomentazioni concettuali per discostarsi, secondo cui il rapporto del Direttore di gara costituisce piena prova dei fatti rappresentati e del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61, co. 1, C.G.S.)

La sua efficacia probatoria, assistita da una fede privilegiata, è pertanto contestabile per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza, non emerse nel caso in esame.

Non v'è ragione, pertanto, per dubitare della corrispondenza tra quanto avvenuto nel corso della gara e le dichiarazioni rese dal direttore nel proprio referto.

Sul tale assunto, le argomentazioni della reclamante, assertive e non supportate da alcun elemento probatorio, non possono trovare accoglimento.

PQM

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini previsti dal Codice di Giustizia Sportiva, provvedendo definitivamente in merito al reclamo

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo della Società A.S.D. PALO FOOTBALL CLUB;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.

Presidente e Relatore
Avv. Ilaria TORNESELLO

Depositato in data 12 Novembre 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, relatore, con la partecipazione dell'Avv. Armando SCARANO (Componente), dell'Avv. Vito Francesco MANCINI (Componente), del sig. Mauro ZITO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 05 novembre 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

Artt. 38, 60 e 61 C.G.S.

CAMPIONATO ECCELLENZA

Gara: A.S.D. ATLETICO ACQUAVIVA – A.S.D. GALATINA CALCIO del 26.10.2025, in ordine al reclamo proposto dalla A.S.D. GALATINA CALCIO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 97 del 30/10/2025.

Ritenuto in fatto

Con atto del 03 novembre 2025, preceduto da rituale preavviso del 31.10.2025, la A.S.D. Galatina Calcio proponeva reclamo ex art. 76 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 30.10.2025, con riferimento alla squalifica per tre giornate inflitta al calciatore Andrea Caroppo perché, come si legge nel C.U., il calciatore *“a fine gara spingeva con forza un avversario, afferrandolo per il collo e ne procurava la caduta”*.

La reclamante deduceva una erronea valutazione dei fatti di gara ed incertezza percettiva dell'arbitro che, nonostante la concitazione della gara al momento dell'espulsione del sig. Andrea Caroppo, nonché la *“elevata densità di giocatori e scarsa visibilità”*, *“ha ritenuto”* di aver visto il calciatore in questione come autore della condotta contestata e fonte dell'espulsione; la reclamante adduceva a sostegno di questa tesi la circostanza che l'assistente arbitrale numero uno, in un episodio simile, avvenuto parimenti a fine gara, nel suo rapporto ha scritto che non era stato in grado di identificare con precisione un calciatore coinvolto.

Altro motivo di reclamo è la mancata identificazione del calciatore destinatario della presunta condotta, atteso che nel referto il direttore di gara non indica il calciatore avversario che ha subito la condotta del sig. Caroppo, limitandosi a riconoscerne solo l'autore; questo, a dire della A.S.D. Galatina Calcio, evidenzia una lacuna nella percezione dell'episodio. A supporto della propria tesi, la reclamante allegava tre video dai quali si desumerebbe che, dopo il rigore fallito da un calciatore della A.S.D. Atletico Acquaviva al settimo minuto di recupero, questi, per la frustrazione, si sarebbe inginocchiato spontaneamente a terra, senza alcun contatto fisico con il portiere della squadra avversaria (*id est*, il sig. Andrea Caroppo); stando alla reclamante, quindi, il direttore di gara sarebbe incorso nell'equivoco di aver visto il calciatore dell'Acquaviva per terra, dopo il rigore fallito, e di aver attribuito la caduta non ad un movimento spontaneo, dettato dalla frustrazione per l'errore, bensì come conseguenza di un contatto fisico con il portiere avversario.

La A.S.D. Galatina Calcio allegava, altresì, al reclamo, tre foto reperite tramite il motore di ricerca Google nel quale si vede il calciatore della A.S.D. Atletico Acquaviva *“inginocchiato a terra subito dopo l'errore dal dischetto, in evidente stato di frustrazione”*.

La reclamante aggiungeva inoltre che, al termine della gara, nell'area parcheggio adiacente lo stadio, il calciatore della A.S.D. Atletico Acquaviva che aveva sbagliato il calcio di rigore, Sig. Riccardo Asselti, si sarebbe avvicinato al Caroppo, ammettendo di essersi inginocchiato spontaneamente per terra per la delusione legata al rigore fallito.

I motivi di reclamo si concludono con la presa di posizione della A.S.D. Galatina Calcio che dichiara di intervenire *“nel presente procedimento a tutela della propria immagine e del corretto operato dei propri tesserati, non potendo in alcun modo ritenersi responsabile o compartecipe della condotta contestata al proprio tesserato”* e che *“ha fornito immediata collaborazione agli organi federali e all'arbitro, adoperandosi per il ripristino della calma e dell'ordine sul terreno di gioco”*.

Ciò premesso, la reclamante chiedeva (i) di accogliere il reclamo, annullando la squalifica inflitta al calciatore Andrea Caroppo per insussistenza della condotta violenta contestata; (ii) in via subordinata, di riqualificare la condotta come antisportiva ai sensi dell'art. 39 del C.G.S., tenuto conto della confusione dei fatti, dell'assenza di contatto fisico e della buona fede del tesserato, con conseguente riduzione della sanzione; (iii) in ulteriore subordine, nel caso in cui la Corte confermasse la qualificazione della condotta come violenta, applicare la circostanza attenuante della provocazione ai sensi dell'art. 13 C.G.S., tenuto conto del comportamento provocatorio del calciatore avversario e della natura verbale, non lesiva, della reazione di Andrea Caroppo.

In via istruttoria, veniva richiesta l'audizione del calciatore Andrea Caroppo, del calciatore della A.S.D. Atletico Acquaviva Riccardo Asselti e del calciatore Giacomo Mengoli, tesserato per la A.S.D. Galatina Calcio. Come già anticipato, al reclamo venivano allegati tre *files* video.

Il Presidente della Corte fissava per la data odierna l'udienza in Camera di Consiglio per la discussione del reclamo.

Il Presidente interveniva relazionando circa il contenuto del reclamo.

All'udienza, per la reclamante compariva il Presidente della A.S.D. Galatina Calcio, sig. Giorgio Cafaro, e l'avv. Federica Cafaro, la quale si riportava integralmente al contenuto dell'atto di reclamo, rimarcando che l'episodio contestato al sig. Andrea Caroppo era stato frutto di una errata percezione dello svolgimento dei fatti da parte del direttore di gara, causata dalla confusione creatasi in campo al termine della gara; l'avv. Cafaro si riportava quindi alle conclusioni rassegnate in sede di reclamo.

Non compariva il reclamante sig. Andrea Caroppo.

Il Collegio ascoltava telefonicamente anche il direttore di gara, il quale inviava di seguito un messaggio di posta elettronica che riportava il contenuto della telefonata, confermando integralmente il contenuto del referto e l'identificazione del calciatore con la maglia n. 1 Andrea Caroppo della A.S.D. Galatina Calcio che, *"in quanto portiere, indossava una divisa di colore diverso dalle altre presenti sul terreno di gioco facilmente distinguibile"* e che comunque anche la sua (cioè dell'arbitro) posizione gli ha permesso di vedere che il sig. Caroppo *"spingeva con forza un calciatore dell'Acquaviva, afferrandolo per il collo e facendolo cadere all'indietro con schiena a terra e gambe distese in avanti"*.

Dopo la discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

Considerato in diritto

Questo Collegio ritiene non meritevoli di accoglimento le ragioni oggetto del reclamo che, pertanto, viene integralmente respinto.

Preliminarmente, anche in questa occasione va ribadito il principio costante nella giurisprudenza sportiva federale, in relazione al quale questo Collegio non rinviene sufficienti argomentazioni concettuali per discostarsi, secondo cui dal disposto di cui all'art. 61, co. 1, C.G.S. emerge come il rapporto del Direttore di gara costituisce piena prova dei fatti ivi rappresentati.

Conseguentemente, la sua efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata, ciò che - seppur non controvertibile a mezzo della sola querela di falso (come nella c.d. prova legale), essendo espressamente prevista la possibilità di attivare, anche d'ufficio, i poteri istruttori dell'organo giudicante - comporta la conclusione per cui l'organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive, solo qualora il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti. Tale ultima valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, nella disamina del materiale probatorio (cfr., *ex plurimis*, Corte Federale d'Appello, sez. IV, n. 055/CFA/2020-2021). Costituisce, peraltro, approdo costante dell'elaborazione degli organi giurisdizionali sportivi il principio in base al quale, nell'ordinamento speciale, vige il principio dell'assoluta primazia - nella gerarchia delle fonti di prova - degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) ex art. 61, co. 1, C.G.S., rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (cfr. Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. Un., 15 aprile 2016, in C.U. n. 114/CSA).

Rileva, inoltre, quale principio consolidato nella giurisprudenza sportiva, quello per cui agli atti ufficiali di gara vada riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza - e che essi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla prerogativa di fidejacciaza riconosciuta alla refertazione arbitrale (cfr. Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 29 settembre 2011, n. 1463) deriva, da un lato, che gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come effettivamente verificati, restando interdetto al Giudice di indagare su altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato nel referto (*ex multis*, Corte di Giustizia Federale, 23 novembre 2012, in C.U. n. 102/CGF) e, dall'altro, che detti referti sono destinati *ab initio* alla prova e, quindi, il Giudice investito della controversia è tenuto a fondare il proprio convincimento su tali referti (Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. un., 15 aprile 2016, cit.).

Nel caso di specie, il referto arbitrale ha descritto in modo affidabile e non equivocabile i comportamenti posti in essere dal calciatore Andrea Caroppo; prova ne è che, non a caso, nel referto il direttore di gara usa, a proposito dell'episodio in questione, l'avverbio "**chiaramente**" (*"notavo chiaramente il calciatore n. 1 ANDREA CAROPPO della società Galatina che spingeva con forza un calciatore dell'Acquaviva, afferrandolo per il collo e facendolo cadere all'indietro"*); la circostanza che l'arbitro non abbia indicato il calciatore avversario vittima della condotta del sig. Caroppo non esclude in alcun modo la responsabilità e la sanzionabilità della condotta posta in essere dal reclamante. Vieppiù, come precisato dal direttore di gara in occasione dell'udienza odierna, la circostanza che il sig. Caroppo, in quanto portiere, indossasse una maglia di colore diverso rispetto agli altri calciatori, ne ha reso ancor più semplice ed inequivoca l'identificazione.

Ad onta di quanto argomentato dalla reclamante, questa Corte ha rilevato la puntualità e l'attendibilità del referto arbitrale atteso che, laddove non vi fosse certezza sui calciatori coinvolti nella *mass confrontation*, non vi è stata alcuna remora nell'indicarlo espressamente, come fatto dall'assistente dell'arbitro numero 1, proprio al fine di scongiurare la possibilità che venissero sanzionati atleti non autori di condotte punibili.

I rilievi fotografici allegati al reclamo ad avviso di questa Corte non supportano la ricostruzione dei fatti della A.S.D. Galatina Calcio, alla luce anche della precisazione fatta dal direttore di gara nell'audizione odierna in ordine al fatto che il calciatore della A.S.D. Atletico Acquaviva, dopo essere stato afferrato per il collo dal sig. Andrea Caroppo, cadeva *"all'indietro con schiena a terra e gambe distese in avanti"*, cioè in posizione esattamente opposta a quella del calciatore ritratto nelle foto.

A margine, si evidenzia la contraddittorietà della linea difensiva della reclamante, laddove da un lato smentisce l'esistenza dell'evento indicato dal Giudice sportivo come presupposto per la squalifica del sig. Andrea Caroppo e, dall'altro, al punto sub 5) del reclamo, derubricato *"posizione della società"*, di fatto prende le distanze dal comportamento dello stesso Caroppo, laddove deduce di non potersi ritenere *"in alcun modo responsabile o compartecipe della condotta contestata al proprio tesserato"*; parimenti, a pagina 4 del reclamo si sostiene che *"il comportamento collettivo dei tesserati della squadra avversaria, privo di tensione o contestazioni, rende pertanto inverosimile che il fatto si sia verificato nella forma e nei termini riportati dal direttore di gara"*, per poi rimarcare, sempre nel punto sub 5), che *"la società ha fornito immediata collaborazione agli organi federali e all'arbitro, adoperandosi per il ripristino della calma e dell'ordine sul terreno di gioco"*, a conferma piena e diretta che il clima era tutt'altro sereno.

* * * * *

Parte ricorrente ha allegato al reclamo tre video, chiedendo al Collegio di trarne elementi di valutazione per accogliere la propria tesi difensiva.

Sul punto, in via preliminare, la Corte richiama la decisione della Corte Federale d'Appello – sez. Unite – n. 119 del 17/5/2024 – che testualmente recita *"Al riguardo, si deve rammentare la disciplina codicistica relativa ai mezzi audiovisivi."*

L'art. 58, comma 1, CGS indica in via generale le condizioni in cui può trovare ingresso nel processo sportivo tale tipologia di prova, limitandolo ai *"casi previsti dall'ordinamento federale"*.

L'art. 61 CGS individua espressamente quali sono i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, inquadrati nelle ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall'autore di una data infrazione (comma 2) e dei soli fatti *"di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema non visti dall'arbitro o dal VAR"* (comma 3).

Quanto alle modalità di ingresso, ovvero alla relativa tempistica, la disposizione traccia un rigido procedimento, individuando i soggetti a tale scopo legittimati, le modalità di presentazione e i tempi per l'inoltro della segnalazione o richiesta, individuando nelle ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara il termine entro il quale il Procuratore federale o la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato possono far pervenire al Giudice sportivo nazionale la riservata segnalazione.

Da tali disposizioni discende dunque che, all'infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enunciate, non è consentito l'utilizzo dei filmati audiovisivi (CFA, Sez. I, n. 2/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 9/2022-2023) e che tali fattispecie - in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva, quale mezzo di prova, si pongono in rapporto di specialità rispetto all'utilizzo generalizzato dei rapporti degli ufficiali di gara che, ai sensi dell'art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (CFA, SS.UU., n. 13/2023-2024).

Ciò è confermato dalla giurisprudenza consolidata della Corte sportiva nazionale di appello.

È stata rilevata, al riguardo, l'assoluta primazia degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro, dei suoi assistenti e del IV ufficiale) rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (cfr. Corte sport. app., Sez. un., 15 aprile 2016, in C.U. FIGC, n. 114/ CSA, ripresa più di recente da Corte fed. app., 15 ottobre 2019, n. 7).

Agli atti degli ufficiali di gara, dunque, è riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile soltanto per manifesta irragionevolezza (in tale direzione, è consolidata la giurisprudenza endofederale, tra cui già Corte. giust. fed., 25 novembre 2010, in C.U. FIGC, 23 dicembre 2010, n. 132/CGF; più di recente, Corte sportiva d'appello, Sez. un., in C.U. 27 giugno 2019, n. 165/CSA; Corte sportiva d'appello, Sez. un., in C.U. 15 maggio 2019, n. 146/CSA; Corte sport. app., 21 luglio 2020, n. 245; Corte sport. app., 27 luglio 2020, n. 250; Corte sport. app., 1 aprile 2021, n. 137; Corte sport. app., 3 maggio 2021, n. 172; v., altresì, Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 20 gennaio 2021, dec. n. 9; Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. I, 6 settembre 2021, dec. n. 73).

Orbene, dall'esame degli atti emerge inequivocabilmente che, soltanto a seguito della pronuncia del Giudice sportivo territoriale la società [...], in sede di reclamo, ha offerto alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale l'esame del filmato attraverso il quale riteneva di poter provare l'assenza di volontarietà nella condotta contestata e sanzionata al calciatore [...].

Nel caso che ci occupa, quindi, la circostanza che il filmato veniva prodotto dalla società [...] per la prima volta dinnanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, in violazione del termine di cui all'art. 61, comma 3, determinava l'inammissibilità dell'acquisizione di tale prova e la Corte Sportiva Territoriale di Appello avrebbe dovuto basare la sua decisione esclusivamente sugli atti della gara, in particolare sul referto del Direttore di gara.

*Palesamente priva di pregio è l'obiezione della parte resistente riguardante l'**inapplicabilità della disposizione richiamata (art. 61, comma 3, CGS) al caso in esame**, in quanto – secondo il resistente – tale disposizione farebbe riferimento esclusivamente all'attività del Giudice nazionale mentre, **nel caso di specie, si tratterebbe di gara disputata nell'ambito di campionati regionali**.*

*Invero, **il comma 6 dell'art. 61 CGS estende l'applicabilità della norma anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, la cui cognizione è devoluta ai giudici territoriali**.*

Quanto al richiamo, effettuato dalla parte resistente, alla prevalenza della verità sostanziale dei fatti rispetto alla realtà meramente processuale, se deve convenirsi sulla rilevanza del principio di informalità nel processo sportivo (art. 2, comma 6, del CGS CONI), deve anche ribadirsi che tale informalità non deve essere confusa con la mancanza di rigore (Collegio di Garanzia dello Sport, SS.UU. n. 89/2019; Sez. I, n. 70/2021; Sez. I, n. 62/2023).

Del resto, diversamente opinando, verrebbe sovvertito l'intero sistema di preclusioni processuali presenti nel Codice del processo sportivo – e delle garanzie ad ampio spettro che le stesse sottendono - sistema che si basa, tra l'altro, sulla perentorietà dei termini previsti dalle norme, salvo che non sia diversamente indicato (art. 44, comma 6, CGS).

*Nel caso di specie, trattandosi di gare di competenza della L.N.D., trova applicazione l'art. 61 co. 6 C.G.S. - che testualmente recita: "**le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l'uso di espressione blasfema**"; la segnalazione, oltre che dal Procuratore Federale, può essere effettuata anche, se designato, dal Commissario di campo".*

Si è pertanto nella fattispecie della condotta violenta – o presunta tale – ma la società ha omesso di depositare, entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara, istanza al Giudice Sportivo Territoriale per l'esame di un filmato di documentata provenienza – che doveva essere allegato alla richiesta stessa, in ossequio all'art. 61 co. 3 C.G.S..

*Pertanto "**Nel caso che ci occupa, quindi, la circostanza che il filmato veniva prodotto dalla società [...] per la prima volta dinnanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale e in violazione del termine di cui all'art. 61, comma 3, determinava l'inammissibilità dell'acquisizione di tale prova e la Corte Sportiva Territoriale di Appello avrebbe dovuto basare la sua decisione esclusivamente sugli atti della gara, in particolare sul referto del Direttore di gara**" (C.F.A. - sez. Unite n. 119/2024).*

Per le ragioni di cui sopra la Corte non terrà in alcuna considerazione i supporti audiovisivi depositati dalla ricorrente.

* * * * *

La ASD Galatina Calcio ha richiesto la derubricazione della condotta del calciatore Andrea Caroppo da violenta a gravemente antisportiva, con conseguente applicazione dell'art. 39 C.G.S. in luogo dell'art. 38 C.G.S. Dal referto arbitrale emerge che *“al termine della gara, dopo il triplice fischio e mentre le squadre si trovavano ancora sul terreno di gioco, si verificava una mass confrontation che coinvolgeva numerosi calciatori di entrambe le squadre. Durante la concitazione, io arbitro notavo chiaramente il calciatore n. 1 CAROPPO ANDREA della società Galatina che spingeva con forza un calciatore dell'Acquaviva, afferrandolo per il collo e facendolo cadere all'indietro”*.

Sul punto la C.S.A., con decisione n. 23 del 7/11/2024, ha tracciato la linea di confine tra gli artt. 38 e 39 C.G.S., nei termini che seguono *“giova ribadire che il Codice di Giustizia Sportiva distingue 2 tipologie di evento falloso: la condotta violenta, ex art. 38 e la condotta gravemente antisportiva, ex art. 39. L'art. 38 prevede, al netto di circostanze aggravanti ed attenuanti, una sanzione minima indicata in 3 giornate di squalifica o a tempo determinato potendosi raggiungere, nei casi più gravi, la squalifica fino a 5 giornate. L'art. 39 prevede, sempre al netto di circostanze aggravanti ed attenuanti, una sanzione minima di 2 giornate di squalifica. In relazione all'inquadramento degli elementi costitutivi delle due fattispecie, piuttosto che a definizione codicistiche – che mancano nel dettaglio – occorre riferirsi alla loro individuazione giurisprudenziale. Va, pertanto, richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra la fattispecie di condotta violenta di cui all'art. 38 C.G.S. il comportamento connotato da intenzionalità e volontarietà, miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l'integrità fisica di colui che lo subisce. Essa si risolve in un'azione impetuosa ed incontrollata, connotata da un'accentuata volontaria aggressività, con coercizione operata su altri (in tal senso C.S.A. n. 157/2022 e n. 11/2020). Al contrario, l'ipotesi di condotta antisportiva di cui all'art. 39 C.G.S. si risolve in un comportamento meramente negligente e/o imprudente, tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell'agonismo sportivo ricompreso nell'ambito di una dinamica di gioco (in tal senso C.G.F. n. 161/2014)”*.

La condotta posta in essere dal Caroppo viene qualificata da questa Corte come **violenta**, poiché **spingere con forza un calciatore avversario, afferrandolo per il collo, tanto da farlo cadere all'indietro**, costituisce senz'altro un comportamento connotato da intenzionalità e volontarietà, mirante a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l'integrità fisica di colui che la subisce.

Pertanto la Corte condivide la qualificazione giuridica del Giudice Sportivo Territoriale e ritiene corretta l'applicazione dell'art. 38 C.G.S., nella misura minima editale di 3 giornate di squalifica.

La reclamante invoca l'applicazione dell'attenuante specifica prevista dall'art. 13 co. 1 lettera A) C.G.S., tenuto conto del comportamento provocatorio del calciatore avversario e della natura verbale, non lesiva, della reazione del sig. Caroppo: di tanto, però, non vi è nessun riferimento nel referto arbitrale né la reclamante ne ha fornito prova.

* * * * *

Per quanto concerne le istanze istruttorie aventi ad oggetto l'audizione del sig. Andrea Caroppo, del sig. Riccardo Asselti (calciatore della A.S.D Atletico Acquaviva) e del sig. Giacomo Mengoli (tesserato della A.S.D Galatina Calcio), si osserva quanto segue.

Preliminarmente, il reclamante sig. Andrea Caroppo avrebbe potuto prendere parte all'udienza per essere ascoltato, ed invece è stato assente.

Quanto all'ammissibilità della prova testimoniale, si riporta il granitico principio giurisprudenziale, ribadito anche dalla C.F.A.- sezione I, con decisione pubblicata sul C.U. n. 0027/CFA del 15.09.2025 (motivazioni), per il quale *[Come ribadito di recente da questo Collegio a Sezioni unite, per principio consolidato, la giustizia sportiva è ispirata a ragioni di speditezza che mal si conciliano con l'espletamento di prove orali, se non assolutamente necessarie per assumere la decisione. Pertanto i procedimenti in ordine alle infrazioni disciplinari si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel rapporto e nelle deduzioni difensive, ossia sulla base delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce eccezione. Il che, del resto, si evince dall'espressione “necessità di provvedere”, cui fa riferimento l'art. 60 CGS, espressione che, altrimenti, costituirebbe un mero pleonismo (CFA, SS.UU. n. 115/2024-2025; in tal senso, già CFA, SS.UU., n 64/2021-2022)]*.

Nel caso che ci occupa, questa Corte ritiene non sussistere il richiesto presupposto per l'audizione dei testimoni della *“necessità di provvedere”*, atteso che, come già esposto, il referto dell'arbitro è chiaro e dettagliato, non lascia spazio a dubbi ed ha trovato conferma nel contenuto del colloquio telefonico odierno con lo stesso direttore di gara.

In ragione di quanto sopra, la richiesta della parte reclamante viene rigettata.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta,

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo della A.S.D. Galatina Calcio;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto della reclamante.

Presidente e Relatore
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 12 Novembre 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

FISSAZIONE UDIENZA

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15**

GARA: A.S.D. GARGANO ACADEMY - A.S.D. MARCONI VICO del 01/11/2025.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminato il preannuncio di reclamo pervenuto della società A.S.D. GARGANO ACADEMY, visto ed applicato l'art. 77, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

FISSA

la riunione del 24/11/2025, alle ore 16.00, per la decisione del reclamo.

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: **LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.**
BANCA: **UNICREDIT**
IBAN: **IT 25 F 02008 04023 000400516795**

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia Il 12/11/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci